

Normativa e prassi

Costi disconosciuti in accertamento, ok al riporto della maggiore perdita

28 Novembre 2013

Un contribuente può scontare nel periodo di imposta di competenza i componenti negativi indebitamente dedotti in periodi diversi, ripresi a tassazione da parte dell'Agenzia

Thumbnail
Image not found or type unknown

Qualora l'Agenzia delle Entrate recuperi a tassazione, in seguito ad attività di accertamento, un costo dedotto in un periodo di imposta in violazione del principio di competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale, il contribuente conserva la possibilità di vedersi riconoscere la maggiore imposta versata.

Questo l'orientamento manifestato dall'Amministrazione finanziaria con la **risoluzione 87/E** del 28 novembre 2013.

La questione era già stata parzialmente affrontata in precedenza con la **circolare 31/E** del 2013, nella quale si affermava il diritto del contribuente di vedersi riconosciuto il maggiore versamento di imposta nell'ipotesi in cui la correzione della mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, concretizzi una perdita o incrementi la perdita dichiarata nell'anno.

Il documento di prassi pubblicato oggi estende l'ambito di applicazione del principio citato anche nell'ipotesi in cui l'eccedenza di imposta versata sia diretta conseguenza di una rettifica effettuata dall'ufficio accertatore e non di un mero errore contabile del contribuente.

Al fine di individuare le modalità di recupero della perdita, la risoluzione si rifà a quanto disposto nella **circolare 23/E** del 2010, con cui veniva riconosciuta la possibilità di dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza i costi indebitamente dedotti in periodi diversi e, pertanto, oggetto di recupero da parte dell'ufficio.

La strada indicata per evitare la doppia imposizione prevede, quindi, di evidenziare la maggiore perdita presentando, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita.

Se, invece, per decorso del termine, non sia possibile emendare tale dichiarazione, la maggior imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita può essere richiesta a rimborso entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l'accertamento per violazione del principio di competenza, come prevede l'articolo 21 del Dlgs 546/1992.

di

Gianfranco Mingione

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/costi-disconosciuti-accertamento-ok-al-riporto-della-maggiore>